



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 20 luglio 2023

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: Sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori – Ordinanza Cass. Civ. n. 18044 del 06.06.2023

Cara Presidente, Caro Presidente,

con la presente segnaliamo la recente ordinanza n. 18044 del 06.06.2023 depositata il 23.06.2023 della Suprema Corte di Cassazione – riportata in allegato - che, in tema di sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori, ha affermato il seguente nuovo principio di diritto: *<in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3>*.

Come riportato nel testo dell'ordinanza, le dette controversie sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie.

Vista la novità interpretativa, che incide sull'attività professionale dei colleghi, Ti invitiamo a darne adeguata informazione agli iscritti.

Con i più cordiali saluti,

LA CONSIGLIERA COORDINATRICE
DELLA COMMISSIONE DIRITTO DELLA PERSONA,
DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI MINORENNI
Avv. Daniela Girardo

Allegato:

- Ordinanza Cass. Civ. n. 18044/2023.